



# Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane»

*Progetto*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale<sup>1</sup>,  
esaminata l'iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane» depositata il 22 marzo 2019<sup>2</sup>,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 2020<sup>3</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare del 22 marzo 2019 «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

### *Art. 119a cpv. 4*

<sup>4</sup> La donazione a scopo di trapianto di organi, tessuti e cellule di una persona deceduta si basa sul principio del suo presunto consenso, a meno che la persona non abbia espresso in vita la propria volontà contraria.

1 RS 101  
2 FF 2019 2645  
3 FF 2020 8351

*Art. 197 n. 12<sup>4</sup>*

*12. Disposizione transitoria dell'art. 119a cpv. 4 (Medicina dei trapianti)*

Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 119a capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative.

**Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

<sup>4</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.



